REGOLAMENTO (CEE) N. 3371/90 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3117/90 [2], in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3116/90 del Consiglio [3], che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3274/90 [5], prevede una suddivisione per gli iogurt non aromatizzati in polvere;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione [6], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3236/90 [7], ha stabilito una nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione basata sulla nomenclatura tariffaria; che è pertanto opportuno apportarvi le stesse modifiche contenute nella nomenclatura tariffaria;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87, nel settore 10 « latte e prodotti lattiero-caseari », i codici da « ex 0403 10 » a « 0403 10 39 » sono sostituiti dai codici da « ex 0403 10 » a « 0403 10 36 » riportati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 5.
(3) GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 1.
(4) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
(5) GU n. L 315 del 15. 11. 1990, pag. 2.
(6) GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.
(7) GU n. L 310 del 9. 11. 1990, pag. 16.

ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci	Codice dei prodotti
ex 0403 10	– Iogurt :	
	– – non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao :	
	– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide :	
	– – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (2) :	
0403 10 02	– – – – – inferiore o uguale all'1,5 %	0403 10 02 000
0403 10 04	– – – – – superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 27 % :	
	– inferiore o uguale all'11 %	0403 10 04 200
	– superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0403 10 04 300
	– superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0403 10 04 500
	– superiore al 25 %	0403 10 04 900
0403 10 06	– – – – – superiore al 27 %	0403 10 06 000
	– – – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (4) :	
0403 10 12	– – – – – inferiore o uguale all'1,5 %	0403 10 12 000
0403 10 14	– – – – – superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 27 % :	
	– inferiore o uguale all'11 %	0403 10 14 200
	– superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0403 10 14 300
	– superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0403 10 14 500
	– superiore al 25 %	0403 10 14 900
0403 10 16	– – – – – superiore al 27 %	0403 10 16 000
	– – – altri :	
	– – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (1) :	
0403 10 22	– – – – – inferiore o uguale al 3 % :	
	– inferiore o uguale all'1,5 %	0403 10 22 100
	– superiore all'1,5 %	0403 10 22 300
0403 10 24	– – – – – superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6 %	0403 10 24 000
0403 10 26	– – – – – superiore al 6 % :	0403 10 26 000
	– – – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (4) :	
0403 10 32	– – – – – inferiore o uguale al 3 % :	
	– inferiore o uguale all'1,5 %	0403 10 32 100
	– superiore all'1,5 %	0403 10 32 300
0403 10 34	– – – – – superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6 %	0403 10 34 000
0403 10 36	– – – – – superiore al 6 %	0403 10 36 000